

STATUTO

RIABITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG VIA GIUSEPPE
BARBI 1

Numero REA: PG - 373127

Codice fiscale: 04015090543

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rep.n. 84.619/27.618	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Gubbio la Società Coope-	
	rativa denominata "RIABITA - Società Cooperativa Sociale" .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Eventuali trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso Co-	
	mune non costituiranno modifica statutaria; tuttavia l'organo	
	amministrativo dovrà effettuare tutte le necessarie comunica-	
	zioni per la sua pubblicizzazione.	
	Ove la società consegua l'iscrizione nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017,	
	aggiungerà alla denominazione la corrispondente indicazione e	
	correlativo acronimo.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	1	

	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della	
	legge 381/91, incluse le attività di cui all'articolo 2, com-	
	ma 1, lettere a), b), c), d), l), p), r) del D. Lgs 112 del 3	
	luglio 2017.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa si ispira, inoltre, ai principi espressi dalla	
	2	

	Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il	
	10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia	
	del 1989 e dalla Carta della Terra sottoscritta all'UNESCO	
	nel 2000 e all'Enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti"	
	del 3 ottobre 2020.	
	La Cooperativa, in qualità di cooperativa sociale, si confi-	
	gura di diritto quale ente del terzo settore ai sensi	
	dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 117/2017.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	3	

	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	1. gestione di strutture complesse in sanità, di attività so-	
	ciali, socio-sanitarie e sanitarie;	
	2. organizzazione di centri riabilitativi in sanità;	
	3. promozione e commercializzazione di servizi sanitari, so-	
	cio-sanitari e sociali.	
	4. gestire comunità residenziali e non residenziali apposita-	
	mente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione da-	
	gli Enti Pubblici o da privati, per l'inserimento di minori	
	allontanati dal proprio nucleo familiare, di mamme con bambi-	
	ni, di minori soli - nel rispetto della continuità degli af-	
	fetti e del diritto dei minori ad una famiglia;	
	5. svolgere attività e servizi educativi e psicopedagogici	
	4	

	nei confronti dei minori e dei loro nuclei familiari, volti a	
	sostenere la genitorialità, l'inserimento sociale e scolasti-	
	co, l'autonomia, la fruizione di servizi, le competenze indi-	
	viduali;	
	6. svolgere attività e servizi rivolti a persone con disabi-	
	lità e alle loro famiglie, volti alla promozione della di-	
	gnità, dell'autonomia, della autodeterminazione, della valo-	
	rizzazione delle competenze;	
	7. svolgere attività rivolte ad anziani e loro familiari,	
	volte a favorire un invecchiamento attivo, e a mantenerne il	
	più possibile l'autonomia;	
	8. sostenere esperienze di solidarietà e affido familiare e	
	adozione finalizzate all'accoglienza di soggetti fragili;	
	9. svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle	
	comunità locali al fine di renderle più consapevoli e più at-	
	tive nell'accoglienza delle persone fragili;	
	10. svolgere attività di promozione e rivendicazione all'im-	
	pegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare	
	riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio	
	familiare;	
	11. promuovere e condurre iniziative a carattere animativo e	
	culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione	
	delle comunità locali per favorire lo sviluppo di coesione,	
	inclusione e benessere sociale nonché indirizzate alla promo-	
	5	

	zione dell'educazione finanziaria, della cultura della lega-	
	lità e al contrasto delle mafie;	
	12. gestire centri diurni di aggregazione minorile e giova-	
	nile nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;	
	13. affiancare la propria attività con quella di altre orga-	
	nizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi	
	analoghi;	
	14. svolgere attività di promozione e gestione dei corsi di	
	formazione direttamente volti alle qualificazioni professio-	
	nali e cooperativistiche dei propri soci e di terzi;	
	15. svolgere attività cooperative a vantaggio delle persone	
	di cui la cooperativa si occupa;	
	16. svolgere attività di consulenza psicologica, psicoterap-	
	pia, counseling a favore di persone e/o Enti Pubblici e Pri-	
	vati;	
	17. promuovere e gestire attività di accoglienza di persone	
	migranti, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento	
	familiare e al perseguimento di progetti individuali e di in-	
	tegrazione con le comunità locali;	
	18. la manutenzione del verde e dei giardini;	
	19. la gestione dei servizi cimiteriali.	
	La cooperativa può assumere incarichi, per lo svolgimento di	
	servizi alla persona, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Lo-	
	cali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servi-	
	zi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente	
	6	

	Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovare di	
	contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o	
	sovrannazionale.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e com-	
	piere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ri-	
	tenute necessarie o utili per l'acquisizione ed erogazione	
	dell'attività e dei servizi, per la realizzazione dell'og-	
	getto sociale o comunque attinenti al medesimo sia diretta-	
	mente che indirettamente.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed	
	altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo,	
	ed altri enti non profit e profit.	
	La cooperativa inoltre può promuovere la costituzione di As-	
	sociazioni temporanee di impresa, Joint Venture, Associazioni	
	Temporanee di Scopo, Contratti di Rete, Imprese a Rete, sti-	
	pulare contratti di collaborazione a medio o lungo periodo	
	con altri enti e società che intendano collaborare per il	
	raggiungimento degli scopi indicati, contribuire alla costi-	
	tuzione di altre Imprese Sociali.	
	7	

	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari,	
	diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del	
	codice civile.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale purché per la misura e per	
	l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente	
	8	

	modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coopera-	
	tive in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale, possono partecipare direttamente	
	9	

	all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad	
	essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali a-	
	deguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	10	

	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, è fissata in 2 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	11	

	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	12	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	13	

	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica	
	14	

	ca certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettro-	
	nica ordinaria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	
	ne di nuovi soci.	
	15	

	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	16	

	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	17	

	stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero li-	
	quidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-	
	l'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del	
	codice civile), e dal successivo articolo 21 e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno due (2) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	18	

	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo	
	PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coopera-	
	zione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppu-	
	re che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6	
	19	

	della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione con indicazione della motivazione posta a base	
	della relativa delibera, è comunicata al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	
	20	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-	
	porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e co-	
	munque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al ca-	
	pitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende	
	il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Coope-	
	rativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	21	

	pitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del co-	
	dice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla da-	
	ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	22	

	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 1.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale	
	sociale.	
	23	

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valo-	
	re della quota, così come previsto al successivo articolo	
Art. 18 (Deliberazione di emissione)		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)		
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il dividendo spettante ai soci sovventori per le quote	
	24	

	sottoscritte è pari a due punti percentuali;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra que-	
	sti ed il capitale conferito dai soci operatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) ad ogni socio sovventore spetta 1 (un) voto a prescindere	
	quale dall'ammontare dei conferimenti da ciascuno effettuati.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	(due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	25	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a euro 25,00. Il valo-	
	re della quota detenuta da ciascun socio non può essere supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale minimo di euro 1.000,00	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione fatto	
	salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di	
	Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto	
	di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	26	

	due anni dall'ingresso del socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio (01/01) al 31 dicembre	
	(31/12) di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	successivo articolo 23;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	27	

	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142	
	28	

	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica deli-	
	bera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regola-	
	mento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c.	
	del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, conside-	
	rati singolarmente o combinati tra loro:	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assem-	
	blea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'ero-	
	gazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori e/o fruitori;	
	questi possono essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi	
	dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice	
	civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	29	

	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o reviso-	
	re legale dei conti, se nominato;	
	h) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi azienda-	
	le ai sensi dell'articolo 6 della Legge n 142/2001;	
	30	

	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così co-	
	me previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali rego-	
	lamenti interni;	
	j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;	
	k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;	
	l) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei componenti dell'Organo di controllo;	
	m) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	n) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tra-	
	31	

	mite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano,	
	o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se ri-	
	sultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre dieci	
	(10) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Or-	
	gano di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	32	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	
	timo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	un (1) voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamen-	
	te a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	33	

	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-vi-	
	deoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con	
	il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà pre-	
	sente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-	
	tore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o di-	
	pendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un (1) socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	34	

	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in	
	occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	35	

	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da variabile da 3 (tre) a 9 (nove) e-	
	letti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di sog-	
	getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requi-	
	siti:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere sta-	
	to condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero com-	
	piti direttivi presso imprese;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della	
	Cooperativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	36	

	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente	
	la fusione per incorporazione di una società il cui capitale	
	sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Coo-	
	perativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice	
	civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	37	

	Perlomeno ogni centottanta (180) gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere	
	del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consi-	
	gliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, in modo che i Consiglieri	
	ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamen-	
	38	

	te, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo	
	ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta	
	si intende approvata o non approvata a seconda di come ha vo-	
	tato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni con-	
	39	

	flitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.	
	40	

	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulterio-	
	re remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	41	

	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del	
	codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione lega-	
	le dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando co-	
	stituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusiva-	
	mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In que-	
	sto ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguen-	
	ti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	42	

	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il componente dell'Organo di controllo incaricato della ver-	
	balizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui all'art. 838-bis c.p.c., nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	43	

	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della So-	
	44	

	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 838-ter c.p.c.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, terzo comma del codice di	
	procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838-ter c.p.c.,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	45	

	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	46	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti	
	societari sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti discipli-	
	nino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualisti-	
	ca, come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della	
	legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civi-	
	le, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	47	

49 di 50

50 di 50